

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2018

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L.R. 14 LUGLIO 2003, n. 10

DOMICILIAZIONE BANCARIA - RIDUZIONE TARIFFE DEL 10%

Gli importi complessivamente dovuti sono ridotti del 10% in caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, ai sensi dell'art. 48, comma 5, ter1, L.R. 10/03; sono esclusi i pagamenti per targhe prova e tassa di circolazione.

CLASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	FINO 100 KW (per ogni KW)	OLTRE 100 KW (per ogni KW)
AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI USO PROMISCUO AUTOCARRI Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006		
EURO 0	€ 3,00	€ 4,50
EURO 1	€ 2,90	€ 4,35
EURO 2	€ 2,80	€ 4,20
EURO 3	€ 2,70	€ 4,05
EURO 4-5-6	€ 2,58	€ 3,87

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE	
	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW
AUTOBUS	€ 2,94 (per ogni KW)	
AUTOVEICOLI SPECIALI, escluso autocaravan	€ 0,43 (per ogni KW)	
RIMORCHI SPECIALI CON MASSA UGUALE O SUPERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00	
AUTOCARAVAN	€ 1,00 (per ogni KW)	
MOTOCICLI OLTRE 50 cc.		
EURO 0	€ 26,00 + (€ 1,70 * KW totale)	€ 23,00 + (€ 1,30 * KW totale)
EURO 1	€ 23,00 + (€ 1,30 * KW totale)	€ 21,00 + (€ 1,00 * KW totale)
EURO 2	€ 21,00 + (€ 1,11 + (€ 0,88 * KW totale)	
EURO 3	€ 19,11 + (€ 0,88 * KW totale)	

CLASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNUALE	
	FINO A 11 KW (tassa fissa)	OLTRE 11 KW
RIMORCHI CON MASSA INFERIORE A 3,5 tonnellate	Tassa fissa € 25,00	
AUTOVETTURE ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 30,00	
MOTOCICLI ULTRATRENTENNALI (ad eccezione dei veicoli iscritti nei Registri Storici, vedi Esenzioni punto 4 e)	Tassa fissa € 20,00	

PAGAMENTI CUMULATIVI - RIDUZIONE TARIFFE

In caso di pagamento con modalità cumulativa, gli importi complessivamente dovuti sono ridotti nelle misure seguenti:

- 10%: per società che svolgono attività di locazione finanziaria per i veicoli concessi in leasing, per i periodi tributari compresi nella vigenza del contratto;
- 10%: per soggetti con personalità giuridica limitatamente ai veicoli di proprietà;
- 10%: per acquirenti di veicoli nuovi di fabbrica che fruiscono dei benefici della domiciliazione bancaria in presenza di finanziamenti per il tramite di banche o intermediari finanziari;
- 10% della tariffa già ridotta del 10% nell'anno precedente: per società che svolgono attività di noleggio veicoli relativamente ai veicoli adibiti ad uso noleggio senza conducente (nell'anno 2019, la tariffa sarà ulteriormente ridotta del 10% rispetto al 2018).

SCADENZE E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2003 la **tassa automobilistica** deve essere corrisposta per un periodo di 12 mesi ed il pagamento deve essere effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del versamento in corso di validità.

2. Per i veicoli che, a decorrere dal 01/01/2004, sono interessati da: prima iscrizione, rientro da esenzione o sospensione, rientro in possesso, il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l'immatricolazione o si è verificato l'evento interruttivo dell'esenzione, con decorrenza dal mese dell'evento e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi dovranno essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità di 12 mesi.

3. Per i veicoli interessati da variazioni tecniche o d'uso il pagamento della **tassa automobilistica** deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza del versamento in corso di validità con decorrenza dallo stesso mese e scadenza al mese precedente quello dell'immatricolazione. I pagamenti successivi devono essere effettuati nel mese di immatricolazione con validità 12 mesi.

4. La **tassa automobilistica** può essere corrisposta quadrimestralmente, con decorrenza dal mese di immatricolazione, solo per le seguenti tipologie di veicoli: veicoli adibiti ad uso di noleggio senza conducente, autocarri con massa pari o superiore a 12 tonnellate, autocarri e trattori stradali assoggettati al pagamento contestuale della **tassa aggiuntiva** per la massa rimorchiabile.

Il pagamento della **tassa di circolazione** deve essere effettuato anteriormente l'immissione del veicolo sulla pubblica strada con validità per l'anno solare di utilizzo (scadenza fissa dicembre).

Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

PAGAMENTI INFERIORI ALL'ANNUALITÀ

Per i pagamenti inferiori all'annualità, il calcolo si effettua rapportando l'importo annuale ai mesi di effettivo pagamento, senza alcuna maggiorazione.

VEICOLI ULTRATRENTENNALI

Gli autoveicoli ed i motoveicoli ultratrentennali, ad uso privato, destinati esclusivamente al trasporto di persone, ad eccezione di quelli iscritti nei Registri Storici (vedi riquadro esenzioni/riduzioni, punto 4, lettera e), sono assoggettati al pagamento della **tassa di circolazione**, in misura fissa, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello della prima immatricolazione in Italia o all'estero.

L'agevolazione è concessa solo ai veicoli adibiti ad uso non professionale; sono pertanto esclusi i veicoli intestati a soggetti che non siano persone fisiche e quelli intestati a persone fisiche che sono utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Gli importi fissi sono pari a:

- € 30,00 per le autovetture
- € 20,00 per i motoveicoli

SISTEMA SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nell'ipotesi di ritardo, insufficiente od omesso pagamento della **tassa automobilistica**, la sanzione è pari al 30% della **tassa** non versata alla scadenza di legge. Per i ritardi inferiori ad 1 anno, la sanzione è ridotta nel modo seguente ("ravvedimento operoso"):

- fino al 14° giorno: 0,1% per ogni giorno di ritardo
- dal 15° al 30° giorno: 1,5%
- dal 31° giorno al 90° giorno: 1,67%
- dal 91° giorno e fino ad 1 anno: 3,75%

Ai fini dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuto, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale in corso con maturazione giorno per giorno.

Per le categorie di veicoli indicati nelle tabelle sopra riportate la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in KW, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo moltiplicando detto valore, senza tenere conto degli eventuali decimali, per gli importi indicati per ciascuna categoria ricercando, altresì, nella suddetta carta di circolazione la direttiva CEE di appartenenza (Euro 0-1-2-3-4-5-6). Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riportò il KW, il dato deve essere ricavato moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (CV) per 0,736.

ATTENZIONE:

- per gli autoveicoli immatricolati o reimmatricolati come N1 con codice carrozzeria FO con 4 o più posti e che abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180 la **tassa automobilistica** deve essere calcolata in base alla potenza effettiva del motore espressa in KW (Art. 1, c. 240, L. n. 296/2006)
- per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza effettiva superiore a KW 185, è dovuta una addizionale erariale ("Superbollo") nella misura di € 20 per ogni KW eccedente tale valore (Art. 15, D. L. 201/11 convertito in L. 214/11). L'addizionale è ridotta dopo 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorso 20 anni dalla stessa data.

AUTOCARRI

Peso complessivo inferiore a 12 tonnellate

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	OLTRE	FINO A
0	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58
2.000	2.500	€ 100,40
2.500	3.000	€ 123,22
3.000	3.500	€ 146,04
3.500	4.000	€ 168,86
4.000	4.500	€ 191,68
4.500	5.000	€ 214,50
5.000	6.000	€ 237,32
6.000	7.000	€ 264,70
7.000	8.000	€ 292,08

Esclusi autocarri di cui art.1.c.240, L. 296/2006

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

NUMERO POSTI	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	DA	A
1	15	€ 114,10
16	25	€ 171,14
26	40	€ 255,57
41	oltre	€ 427,17

AUTOCARRI

Peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate

CLASSE	TASSA AUTOMOBILISTICA						
	2 ASSI		3 ASSI		4 O PIU' ASSI		
	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	PARI O SUPERIORE A	INFERIORE A	
1	12 t.	15 t.	15 t.	19 t.	-	€ 299,55	€ 99,85
2	-	-	19 t.	21 t.	23 t.	€ 333,63	€ 111,21
3	-	-	21 t.	23 t.	25 t.	€ 368,23	€ 122,74
4	15 t.	-	-	-	-	€ 414,20	€ 138,07
5	-	-	23 t.	-	-	€ 471,53	€ 157,18
6	-	-	-	-	27 t.	€ 528,85	€ 176,28
7	-	-	-	-	29 t.	€ 673,98	€ 224,66

Per autocarri con peso complessivo pari o superiore a 12 tonnellate dotati di sospensione pneumatica o riconosciuta ad essa equivalente annotata sulla carta di circolazione la **tassa** è ridotta del 20%

MOTOCARRI E MOTOFURGONI

CILINDRATA	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	OLTRE	FINO A
50 cc.	125 cc.	€ 20,00

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	OLTRE	FINO A
-	400	€ 21,73
400	800	€ 30,43
800	1.000	€ 39,12
1.000	1.500	€ 52,16
1.500	2.000	€ 73,89

PORTATA IN KG	TASSA AUTOMOBILISTICA ANNUALE	
	OLTRE	FINO A
-	400	€ 22,82
400	800	€ 31,95
800	1.000	€ 41,07
1.000	1.500	€ 54,77
1.500	2.000	€ 77,58

INFORMAZIONI

CALL CENTER: numero verde 800.151.121
 E-MAIL: infobollo@lombardia.ac.it
 PORTALE TRIBUTI: www.tributi.regione.lombardia.it

TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE

Ai sensi dell'articolo 43 della L. R. 10/2003 gli autoveicoli per trasporto di cose, oltre al pagamento della **tassa automobilistica** ordinaria, sono soggetti ad una **tassa integrativa**, da corrisponderli entro i medesimi termini e con le stesse modalità, sulla base della massa rimorchiabile, nel caso in cui la stessa sia rilevabile dal documento di circolazione, nella misura di cui alla tabella riportata sotto.

Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carichi ferroviari. La **tassa aggiuntiva** non è dovuta per i veicoli per i quali risultò, dalla carta di circolazione, l'installazione di traino.

Non sono assoggettati al pagamento della **tassa aggiuntiva** i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla carta di circolazione non sia annotato l'agganciamento specifico.

La **tassa** non è dovuta per i veicoli sulla cui carta di circolazione risultò annotato l'agganciamento specifico a rimorchi adibiti ad uso speciale.

Nei casi in cui la **tariffa** dovuta per l'intero complesso (matrice + massa rimorchiabile) non raggiunga il minimo previsto dalla direttiva CEE, dovranno essere effettuati versamenti integrativi nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

TARIFFA	TIPO VEICOLO	TASSA AGGIUNTIVA MASSA RIMORCHIABILE	
		ANNUALE	QUADRIMESTRALE
TARIFFA 1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	€ 267,00	€ 89,00
TARIFFA 2	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	€ 585,00	€ 195,00
TARIFFA 3	Per trattori stradali:		
	a 2 assi	€ 585,00	€ 195,00
	a 3 assi	€ 825,00	€ 275,00

